



## **Determinazione n. 61 del 17 luglio 2024**

OGGETTO: Stipula di accordo convenzionale individuale per lo svolgimento dell'attività formativa extra rete – scuole di specializzazione di area sanitaria con l'Università degli Studi di Foggia – scuola di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva a favore della dr.ssa Rosangelica Bove.

L'anno 2024, addì 17 del mese di luglio in Como, nella sede dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana

### **IL DIRIGENTE RESPONSABILE**

Preso atto di quanto stabilito dalla normativa di riferimento e precisamente:

- Legge 19 novembre 1990, n. 341 "Secondo cui per la realizzazione dei corsi di studio nonché delle attività culturali e formative le università possono avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la costituzione di consorzi, anche di diritto privato, e la stipulazione di apposite convenzioni";
- Legge 24 giugno 1997, n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione che individua i tirocini formativi e di orientamento, quali strumenti utili al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro";
- Decreto 25 marzo 1998, n. 142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento, che individua le università tra i soggetti promotori dei tirocini formativi e di orientamento";
- Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
- Linee guida in materia di tirocini definite il 25 maggio 2017 in sede Conferenza Stato-Regioni;
- Decreto Interministeriale 13 giugno 2017, n. 402 "Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle scuole di specializzazione di area sanitaria";

Vista la nota protocollo n. 42964 pervenuta dall'Università degli Studi di Foggia in data 19/06/2024 con la quale la stessa ha chiesto la stipula di accordo convenzionale per lo svolgimento di tirocinio extra-rete formativa di uno specializzando in Igiene e Medicina Preventiva, dr.ssa Rosangelica Bove, presso la SC Direzione Medica di Presidio per un periodo dal 01/09/2024 al 31/05/2025;

Acquisito il parere favorevole espresso, in data 20/06/2024 da parte della dr.ssa Elena Amina Scola, Direttore f.f. della SC Direzione Medica di Presidio, quale tutor aziendale per il periodo formativo extra-rete in argomento;

Acquisito il parere favorevole espresso, in data 02/07/2024 da parte del Direttore Sanitario, dr.ssa Brunella Mazzei;

Visti il testo convenzionale ed il progetto formativo trasmessi entrambi dall'Università degli Studi di Foggia in data 19/06/2024, conservati agli atti della SC Affari Generali e Legali;

Acquisiti, altresì, i pareri favorevoli espressi da parte del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ing. Francesco Giura, e da parte del Direttore della SC Medicina del Lavoro, Preventiva e Radioprotezione, dr.ssa Rossana Borchini, entrambi in data 16/07/2024;



Dato atto che il testo convenzionale concordato ed allegato alla presente determinazione quale sua parte integrante e sostanziale è conforme alla normativa sopracitata;

Vista la nota e-mail del 15/07/2024 con cui l'Università degli Studi di Foggia ha espresso l'assenso definitivo in merito al testo convenzionale predetto;

### **DETERMINA**

Per le motivazioni riportate in narrativa:

1. di stipulare la convenzione individuale con l'Università degli Studi di Foggia per lo svolgimento dell'attività formativa extra rete – scuole di specializzazione di area sanitaria con l'Università degli Studi di Foggia – scuola di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva a favore della dr.ssa Rosangelica Bove per un periodo dal 01/09/2024 al 31/05/2025;
2. di approvare il testo convenzionale, allegato alla presente determinazione e di autorizzare la sua sottoscrizione;
3. di incaricare il tutor aziendale individuato di dare attuazione agli obblighi oggetto della convenzione e del progetto formativo in argomento.

---

Per IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
avv. Gabriella Ceraulo  
Il Dirigente Amministrativo  
f.to dott.ssa Anna Lazazzara

**Documento validato e firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente. Il documento originale è conservato digitalmente presso gli archivi informativi dell'ASST Lariana- Ospedale Sant'Anna di Como dai quali il presente è estratto.**

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Anna Lazazzara  
Referente per l'istruttoria: Marco Tettamanti

# CONVENZIONE PER L'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SPECIALISTICA EXTRA-RETE FORMATIVA

TRA

L'Università degli Studi di Foggia - Facoltà di Medicina e Chirurgia, nel prosieguo del presente atto denominata semplicemente "Facoltà", con sede in Viale L. Pinto - 71122 Foggia (FG), Cod. Fisc. 94045260711 e P.IVA 03016180717, rappresentata dal Preside, prof. Giuseppe Carrieri nato a Bari il 03.11.1960;

E

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana (ASST Lariana), nel prosieguo del presente atto denominato semplicemente "Ente", con sede legale in Como, Via Napoleona 60, 22100 Como (CO), Cod. Fisc. e P.IVA 03622110132, rappresentata dal Direttore Generale, dott. Luca Filippo Maria Stucchi, nato il 27.01.1965 a Milano (MI);

## PREMESSO CHE

- ai Rettori delle Università è consentito stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale (art. 27 D.P.R. 382/80);
- visto il Decreto Legislativo 17 agosto 1998, n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE";
- visto il D.I. n. 402 del 13.06.2017 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria, il quale dispone che le Scuole possono ampliare la rete formativa mediante la stipula di convenzioni con aziende/enti esterni alle proprie strutture di sede, sia a direzione universitaria che extra universitaria, al fine di raggiungere o completare l'attività richiesta per la formazione degli specializzandi. Tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale;
- presso l'Università degli Studi di Foggia è attiva la Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva;
- la rete formativa delle Scuole di Specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Foggia è definita dal vigente Protocollo d'Intesa stipulato dall'Università degli Studi di Foggia e la Regione Puglia per la formazione specialistica ex art. 6, Il comma, del D. Lgs. 502/92 e s.m.i. per specifiche esigenze didattico – formative;
- presso l'Ente è attiva la Direzione Medica di Presidio;

- la suddetta struttura, presso il quale opera personale qualificato ed esperto, è provvisto delle moderne dotazioni strumentali e degli ambienti idonei per lo svolgimento di parte del tirocinio pratico-formativo previsto dall'ordinamento didattico delle Scuole di Specializzazione di Area Medica.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO  
LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

ARTICOLO 2

L'Ente si impegna ad ospitare, presso la Direzione Medica di Presidio, la dott.ssa Rosangelica Bove, nata a San Giovanni Rotondo il 27.08.1995, iscritta alla Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell'Università degli Studi di Foggia, per il periodo 01.09.2024 – 31.05.2025 e con il consenso del Direttore della Scuola. L'attività avrà inizio, comunque, a seguito del perfezionamento della stipula della presente convenzione.

La permanenza della specializzanda presso le strutture dell'Ente sarà finalizzata al completamento della propria formazione e allo svolgimento di attività di formazione pratica per l'acquisizione di esperienza applicativa clinica in determinati settori e per specifiche tipologie di attività per le quali l'Ente dispone di adeguate risorse umane e strumentali.

Nel periodo di permanenza della specializzanda, l'Ente garantisce la possibilità di utilizzo delle proprie strutture ed attrezzature medico-sanitarie, dei laboratori e degli ausili didattici e si impegna inoltre a mettere a disposizione competenze professionali, scientifiche e tecniche per lo svolgimento delle attività didattiche integrative previste, anche in riferimento a:

- allo svolgimento di tesi di specializzazione;
- all'integrazione dello svolgimento di esercitazioni di laboratorio;
- all'esecuzione di ricerche e studi a completamento delle attività didattiche.

ARTICOLO 3

Le attività di tirocinio della specializzanda si svolgeranno sotto la supervisione della dott.ssa Elena Amina Scola, Direttore della Direzione Medica di Presidio.

Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel Progetto Formativo. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio.

Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante e costituisce parte integrante della presente Convenzione.

#### ARTICOLO 4

Le modalità di svolgimento delle attività didattiche, teoriche e pratiche, e il calendario delle stesse per la specializzanda ospitata dall'Ente, verranno stabilite dai competenti Organi Accademici, nel rispetto della normativa vigente.

#### ARTICOLO 5

La Facoltà si dichiara disponibile a fornire con modalità e forme da concordare e, comunque alle migliori condizioni possibili, la collaborazione che venisse richiesta per la realizzazione di iniziative di carattere didattico, scientifico e culturale di cui alle premesse della presente convenzione.

#### ARTICOLO 6

La specializzanda ammessa a frequentare le strutture di cui alla presente convenzione, durante la sua permanenza, sarà tenuta al rispetto delle norme interne dell'Ente ed all'osservanza di tutte le disposizioni che regolano i servizi sanitari ed ospedalieri in particolare.

#### ARTICOLO 7

L'autorizzazione alla frequenza presso l'Ente è subordinata al possesso del giudizio di idoneità in corso di validità rilasciato dal medico competente di ateneo.

Durante la permanenza presso l'Ente la specializzanda sarà sottoposta a sorveglianza sanitaria da parte della SC Medicina del Lavoro, Preventiva e Radioprotezione.

Competeranno all'Ente, relativamente alla propria struttura, gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., e di disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti.

#### ARTICOLO 8

L'Ente, per il periodo di permanenza della specializzanda della Facoltà presso le proprie Strutture, garantisce con oneri a proprio carico il controllo dosimetrico (*in caso di svolgimento attività comportanti l'utilizzo di radiazioni ionizzanti*) e, ai sensi dell'art. 41, comma 3, del D.Lgs. 368/99, provvede alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dallo specializzando, alle stesse condizioni del proprio personale.

## ARTICOLO 9

Per l'attuazione della presente convenzione non conseguirà per le Parti alcun ulteriore onere finanziario.

Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle leggi e dei regolamenti di ciascuna delle istituzioni contraenti.

## ARTICOLO 10

Qualsiasi controversia inerente alla presente convenzione, comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione, sarà risolta mediante arbitrato rituale, in conformità al Regolamento della Camera arbitrale della Camera di Commercio di Foggia, da un Collegio arbitrale nominato secondo detto Regolamento.

Il Collegio deciderà secondo diritto.

La sede dell'arbitrato è fissata in Foggia.

## ARTICOLO 11

La presente convenzione avrà durata pari a quella del tirocinio richiesto ed autorizzato dalle Parti indicata nel Progetto Formativo.

Potrà essere rinnovata su richiesta formale della parte proponente.

## ARTICOLO 12

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante operazioni manuali e/o automatizzate, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") e successivi decreti di adeguamento della normativa nazionale.

Titolare del Trattamento dei dati personali è il soggetto promotore che, con la presente convenzione, designa il soggetto ospitante quale Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Il Titolare del Trattamento fornirà al Responsabile del Trattamento, con separato atto, specifiche istruzioni ai sensi della lettera a), par. 3, art. 28 del GDPR.

## ARTICOLO 13

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.

Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.

Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

#### ARTICOLO 14

Il presente atto viene redatto in un unico originale in formato digitale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 ed è soggetto all'imposta di bollo. L'imposta di bollo è a carico dell'Ente ed è assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 DPR 642/1972 – Autorizzazione n. 50486/2020 dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Como. Il presente atto sarà registrato a tassa fissa, in caso d'uso, ai sensi degli art. 5 e 38 del D.P.R. n. 364 del 26.10.1972.

Foggia, lì

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

Il Preside

prof. Giuseppe CARRIERI

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA

Il Direttore Generale

dott. Luca Filippo Maria Stucchi

**firme digitali ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005**